



# COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. \_\_142\_\_ /2012\_

Oggetto: focolaio febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

## IL SINDACO

**Vista** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 03.12.2012, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento Ovino presente nell'azienda identificata col codice n. 095NU151, ubicata in località Monte Terli, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Loi Silvano, nato a Arzana il 21.12.1972, con Codice Fiscale LOISVN72T21A454G e residente a Tortoli in via Fleming n. 26.

**Visto** il D.Lg. 09/07/2003, n.225

**Visto** il DPR 8.02.1954, n. 320;

**Visto** il DAIS 16/09/2003, n. 48;

**Vista** la L.R. 08.07.1985, n. 15;

**Visto** il D.lgs.18/08/2003, n. 267;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

**Visto** il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08.02.1954;

**Vista** la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 ;Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

**Vista** la Legge 02.06.1988 la n. 218;

**Visto** il D.M.20.07.1989 n.298; Visto il Regolamento (CE) n.1774/2002 art.1 com. 3;

**Vista** la Legge 09.03.1989 la n. 86; Vista la Legge 22.02.1994 la n. 146;

**Visto** il D. 502/92 e successive modificazioni ; Visto il D.L.vo 31.03.1998 n. 112;

**Visto** il D. L.vo 01.09.1998 n. 333; Visto il D.L.vo 22.05.1999 n.196;

**Vista** l'ordinanza Ministeriale 01.05.2001 e i relativi allegati;

**Visto** il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni ;

**Vista** la Decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

**Visto** il Regolamento CE n. 999/2001 del 22.05.2001 e successive modificazioni;

**Viste** le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio;

**Ritenuto** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

## ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro dell'allevamento;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del n. di animali già morti, infetti suscettibili di esserlo;
- 3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;

5) il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursione del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

8) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;

9) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

10) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. Loi Silvano o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

11) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

12) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 258,23 a €.1.291,14.

Dalla residenza Municipale Tortolì, lì 03.12.2012

**IL SINDACO**  
**Dott. Domenico Lerede**

---